



# INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO



La valutazione dei rischi è la prima misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori sono misure di tutela che accrescono la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.



## Definizione di informazione, formazione e addestramento ex D. Lgs 81/2008

**INFORMAZIONE** «complesso delle attività dirette a fornire conoscenza utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro»

**FORMAZIONE** «processo educativo attraverso il quale fornire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



## Definizione di informazione, formazione e addestramento ex D. Lgs 81/2008

**ADDESTRAMENTO** «complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro»

Il D. Lgs 81/2008 stabilisce tempi e modalità di svolgimento di formazione e informazione in due articoli differenti (36 e 37) trattandosi, infatti, di temi non sovrapponibili



## **Soggetti destinatari di formazione:**

- Datore di lavoro e dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- RSPP
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Incaricati prevenzione incendi e primo soccorso
- Coordinatori della sicurezza in cantiere e lavoratori del comparto edile



## Obblighi di lavoratore e datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a:

- recepire le informazioni ricevute
- frequentare i corsi di formazione
- partecipare attivamente all'addestramento

Il datore di lavoro è tenuto a:

- organizzare le attività di formazione, informazione e addestramento
- fare sì che le suddette attività si svolgano durante l'orario di lavoro
- fornire gratuitamente le attività in questione



## del datore di lavoro in materia di informazione.

L'informazione deve essere effettuata al momento dell'ingresso del lavoratore in azienda.

L'informazione deve necessariamente riguardare:

- rischi specifici correlati all'attività svolta
- sulle attività di protezione e prevenzione adottate
- sugli eventuali pericoli correlati all'uso di determinate sostanze
- sui nominativi di RSPP, RLS e medico competente

L'informazione, inoltre, deve essere **concreta** (attiva, in lingua comprensibile e con verifica dell'apprendimento) e **adeguata** (dettagliata e che espliciti chiaramente comportamenti e procedure)



**Art 37 D. Lgs. 81/2008 -> il datore di lavoro deve fornire un adeguata formazione al lavoratore. Nella fattispecie:**

- adeguata alle sue competenze linguistiche
- con sufficientemente approfondimento della mansione e dei rischi correlati
- che affronti i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo assistenza, organizzazione della prevenzione aziendale



## **Quando deve avvenire la formazione del lavoratore?**

- precedentemente o contestualmente all'assunzione (comunque entro 60 giorni)
- in occasione dell'introduzione di nuove tecnologie, sostanze o attrezzature che interessino l'attività lavorativa della risorsa
- in caso di cambi di mansione o di trasferimenti

La formazione può avvenire in azienda, presso un ente terzo o in e-learning.  
Si articolerà in lezioni, frontali, discussioni e esercitazioni.



## I RISCHI SPECIFICI

Il datore di lavoro garantisce una formazione specifica relativa ai rischi specifici correlati a quella determinata mansione.

I contenuti possono riguardare:

- uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
- impianti e apparecchiature elettriche
- cantieri e ponteggi
- movimentazione manuale dei carichi
- segnaletica di sicurezza
- videoterminali
- esposizione all'amianto
- agenti fisici, chimici e biologici



La formazione dei lavoratori è strutturata con un modulo generico di 4 ore chiamato formazione generale (quello che stiamo affrontando) + una parte di formazione specifica che può essere di:

- 4 ore per i settori a rischio basso (es: uffici e servizi)
- 8 ore per i settori a rischio medio (es: trasporti e istruzioni)
- 12 ore per i settori a rischio alto (es: industria, chimica, sanità)

Per i preposti è prevista una formazione aggiuntiva di 8 ore che riguarda: principali soggetti, rapporti fra soggetti, fattori di rischio, incidenti e infortuni, comunicazione, valutazione dei rischi, funzioni di controllo

Per i dirigenti è prevista, invece, una ulteriore formazione di 16 ore divise in quattro moduli: giuridico normativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, comunicazione, formazione e valutazione



E' prevista apposita formazione anche per gli addetti alla prevenzione incendi calibrata in base all'entità del rischio:

- 4 ore per il basso rischio
- 8 ore per il medio rischio (con esercitazioni pratiche)
- 16 ore per l'alto rischio (con esercitazioni pratiche e esame finale presso i vigili del fuoco)

Lo stesso discorso vale per gli addetti al primo soccorso, la durata è stabilita in base alla classe di appartenenza dell'azienda (che vedremo nella prossima slide):

- 16 ore per aziende del gruppo A
- 12 ore per aziende del gruppo B e C

In entrambi i casi sono previste esercitazioni pratiche



Le aziende sono classificate in relazione, sia alla tipologia delle attività, sia al numero dei lavoratori e dei fattori di rischio:

**GRUPPO A**, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, lavori in sotterraneo, aziende estrattive e minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni, aziende con oltre cinque lavoratori del comparto dell'agricoltura o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro

**GRUPPO B**, aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

**GRUPPO C**, aziende con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A



## Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto di contenuti minimi.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

I contenuti minimi per la formazione del RLS sono i seguenti:

- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori
- nozioni di tecnica della comunicazione



## Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- principi giuridici comunitari e nazionali
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- principali soggetti per la sicurezza e i relativi obblighi
- definizione ed individuazione dei fattori di rischio
- valutazione dei rischi



## Formazione RSPP e ASPP

Per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (sia nel caso di dipendente interno all'azienda, sia di professionista esterno) è necessario essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La normativa vigente prevede durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento dei corsi, che sono così strutturati:  
moduli A e B, comuni a RSPP e ASPP modulo C, esclusivamente riservato al RSPP



## Formazione RSPP e ASPP

Modulo A, formazione di base di 28 ore

Modulo B, formazione di specializzazione con durata variabile in relazione all'attività dell'azienda:

- agricoltura e pesca, corso di 36 ore
- settore costruzioni, corso di 60 ore
- settore manifatturiero, corso di 48 ore
- settore raffinerie, gomma e plastica, corso di 68 ore
- commercio, artigianato e trasporti, corso di 24 ore
- sanità e servizi sociali, corso di 60 ore
- pubblica amministrazione ed istruzione, corso di 24 ore
- uffici, servizi, settore alberghiero e turismo, corso di 12 ore

Modulo C, formazione di specializzazione, solo per RSPP, della durata di 24 ore



## Formazione RSPP e ASPP

Modulo A, formazione di base di 28 ore

Modulo B, formazione di specializzazione con durata variabile in relazione all'attività dell'azienda:

- agricoltura e pesca, corso di 36 ore
- settore costruzioni, corso di 60 ore
- settore manifatturiero, corso di 48 ore
- settore raffinerie, gomma e plastica, corso di 68 ore
- commercio, artigianato e trasporti, corso di 24 ore
- sanità e servizi sociali, corso di 60 ore
- pubblica amministrazione ed istruzione, corso di 24 ore
- uffici, servizi, settore alberghiero e turismo, corso di 12 ore

Modulo C, formazione di specializzazione, solo per RSPP, della durata di 24 ore



## Formazione datore di lavoro RSPP

Il Datore di lavoro che svolge direttamente il ruolo ed i compiti di RSPP è tenuto a frequentare:

- corso di 16 ore per le aziende a rischio basso
- corso di 32 ore per le aziende a rischio medio
- corso di 48 ore per le aziende a rischio alto

La classificazione dei rischi è uguale a quella precedentemente illustrata per il lavoratore



## **Formazione coordinatore della sicurezza**

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede una formazione specifica di 120 ore per il Coordinatore della sicurezza nei i cantieri temporanei e mobili.

## **Formazione lavoratori ponteggi**

Anche i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi devono svolgere un corso di formazione di 28 ore, di cui la metà deve essere pratica



## AGGIORNAMENTO

Le ore di aggiornamento che quinquennalmente devono seguire i datori di lavoro sono:

- rischio basso 6 ore
- rischio medio 10 ore
- rischio alto 14 ore

Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede un sistema di formazione permanente. Sono obbligatori, a cadenza periodica (di norma ogni cinque anni) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per tutti i soggetti della sicurezza: Lavoratore, Preposto e Dirigente.

Per gli incaricati antincendio e primo soccorso l'aggiornamento deve essere svolto con esercitazioni pratiche. Per il RLS l'aggiornamento deve essere annuale.

Per il RSPP e per l'ASPP l'aggiornamento consente di mantenere il titolo per lo svolgimento del ruolo.



## ADDESTRAMENTO

L'addestramento specifico deve avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro
- del trasferimento o cambiamento di mansioni
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

E' tassativamente previsto nei seguenti casi:

- movimentazione manuale dei carichi
- accesso e posizionamento di funi
- impiego di DPI di terza categoria e di protezione dell'udito



## RIUNIONE PERIODICA

Nel corso della riunione periodica annuale il Datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti (RSPP, Medico competente, RLS) i programmi di informazione e formazione del Dirigente, del Preposto e del Lavoratore ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Conseguentemente, le attività di informazione e formazione devono essere pianificate annualmente, realizzate, verificate assumendo così un carattere ricorrente nell'organizzazione aziendale.

Data l'importanza degli argomenti in gioco tale incontro non deve essere considerato un mero adempimento formale.